

DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 213:
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni
legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970,
di cui si ritiene indispensabile la permanenza in
vigore. (10G0237)

(Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010 -
Supplemento Ordinario n. 276) - **In vigore dal 16 dicembre**
2010.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 7 ottobre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 ottobre 2010;

Vista la proposta di parere della Commissione parlamentare per la semplificazione in data 24 novembre 2010, nonché la comunicazione della medesima Commissione in data 7 dicembre 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione normativa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-ter e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'Allegato 1 e' integrato dalle disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, inserite nell'Allegato A al presente decreto; b) dall'Allegato 1 sono espunte le disposizioni legislative statali indicate nell'Allegato B al presente decreto; c) le voci di cui all'Allegato C al presente decreto sostituiscono le corrispondenti voci dell'Allegato 1.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2010

(Si omettono gli Allegati A, B e C)

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.